



**Comune di Cavezzo**  
**Provincia di Modena**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Reg.Publ. \_\_\_\_\_

Nr. **4** del **27/02/2018**

Oggetto:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE**

Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nei locali comunali di Via Dante Alighieri n.50, oggi **ventisette febbraio duemiladiciotto** alle ore 21,00 in adunanza Prima convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti:

LUPPI LISA	Sindaco	Presente
LODI FLAVIO	Consigliere Comunale	Presente
VIAGGI FILIPPO	Consigliere Comunale	Presente
BIANCHINI GIULIA	Consigliere Comunale	Presente
BARALDI GIULIETTA	Consigliere Comunale	Assente
TINTI MARIO	Consigliere Comunale	Presente
ASCARI ANDREA	Consigliere Comunale	Presente
DRAGONETTI CONSIGLIA	Consigliere Comunale	Presente
SILVESTRI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente
VENTURINI STEFANO	Consigliere Comunale	Presente
MOTTA KATIA	Consigliere Comunale	Presente
SOLIERI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Presente
MAGNONI NICOLETTA	Consigliere Comunale	Presente

Sono Presenti n. 12

Assessori non Consiglieri:

E così con il Presidente n.12 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig. CESANELLI MARINA Segretario Comunale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI LISA Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.  
La seduta è VALIDA



**Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena**

proposta n° 13376

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE

La discussione sull'oggetto della delibera è conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta della Giunta Comunale.

Preso atto della relazione illustrativa dell'Assessore.

**Premesso che:**

- con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 24/03/2017 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2017;
- con decreto 20 aprile 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati approvati i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

**Considerato che:**

- i sistemi di misurazione dei rifiuti conferiti ed il regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva soddisfano pienamente i criteri previsti dal decreto 20 aprile 2017;
- si rende necessario in aggiornamento del regolamento comunale, sia per dare atto del nuovo quadro normativo sia per meglio specificare l'aspetto sanzionatorio, con la precisazione che essendo per legge riservata al Gestore la gestione e la riscossione del Tariffa rifiuti puntuale, spetta al medesimo soggetto anche la comminazione delle sanzioni per le violazioni a regolamento stesso, fermo restando che tutte le entrate, a qualsiasi titolo acquisite, contribuiscono alla copertura del costo complessivo di gestione dei rifiuti.

**Ritenuto** pertanto di apportare le seguenti modifiche regolamentari:

- 1) all'art. 1, comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: *«ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;*
- 2) all'art. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: *«Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento»;*
- 3) all'art. 1, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma 2-ter: *«Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25»;* la modifica si rende necessaria per meglio esplicitare il potere del Gestore di comminare le sanzioni, essendo lo stesso da qualificarsi come concessionario *ex lege*;



**Comune di Cavezzo**  
**Provincia di Modena**

- 4) all'art. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis: *«Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall'art. 15 del presente regolamento.»*; la modifica si rende necessaria perché nei condomini con almeno 6 unità abitative, per le raccolte di carta ed organico, vengono forniti alle utenze domestiche contenitori comuni di maggior volumetria rispetto a quella indicata nel comma 3; con la proposta di modifica si intende formalizzare, pertanto, una situazione di fatto già in essere;
- 5) all'art. 21, è infine aggiunto il seguente comma 5: *«Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.»*; anche questa modifica, come la precedente, mira a formalizzare una situazione già in essere;
- 6) l'art. 25 è così sostituito:
- «1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:*
- a. 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;*
  - b. 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;*
  - c. 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;*
- 2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*
- 3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.*
- 4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.*
- 5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.»*; la modifica si rende necessario in quanto il Gestore dei rifiuti è da qualificarsi come concessionario ex lege ed in quanto tale è tenuto non solo alla riscossione della Tariffa rifiuti, ma anche al suo controllo, con obbligo di applicazione delle sanzioni laddove vi siano delle violazioni al regolamento comunale;
- 7) all'art. 26, il comma 3 è così sostituito: *«In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta*



**Comune di Cavezzo**  
**Provincia di Modena**

- elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1. »; la modifica è conseguente alla potestà del Gestore di comminare direttamente le sanzioni;*
- 8) all'art. 26, il comma 4 è così sostituito: *«Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni»; la modifica è conseguente alla potestà del Gestore di comminare direttamente le sanzioni*
- 9) all'art. 27, il comma 2 è abrogato.
- 10) alla prima tabella di cui all'allegato 9 sono infine aggiunte due righe, dove nella prima colonna si inseriscono i contenitori "30000" e "Pressa  $\geq 20$  mc" e nella seconda colonna, i valori "0,050" e "0,250"; la modifica si rende necessaria per dare maggiore corrispondenza con i servizi offerti e con quelli potenzialmente a disposizione delle utenze;
- 11) alla seconda tabella di cui all'allegato 9, sono infine aggiunte due righe, che riportano nella prima colonna "Servizio su chiamata" e nella seconda colonna i valori minimi e massimi pari rispettivamente a "0,050" e "0,250"; le modifiche sono conseguenti alle modifiche della prima tabella, di cui al punto precedente.

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 disciplinante la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, il quale al primo comma prevede che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge.

**Dato atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della legge 448 del 2001, il 1° gennaio 2018.

**Visto** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 26 febbraio 2018 dalla competente Commissione Consiliare;

**Visto** lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto Pasquale;

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Tributi, Dott. Mirto Pasquale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Bruschi Mirko, ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;



**Comune di Cavezzo**  
**Provincia di Modena**

Con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 4 astenuti ( Gruppo Consiliare Rinascita Cavezzese: Motta, Solieri e Venturini; Gruppo Movimento 5 Stelle: Magnoni) - Presenti n. 12 Consiglieri - Votanti n. 8 Consiglieri

**DELIBERA**

A) di apportare al Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva le seguenti modifiche:

- all'art. 1, comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: *«ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;*
- all'art. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: *«Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento»;*
- all'art. 1, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma 2-ter: *«Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25»;*
- all'art. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis: *«Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la "dotazione standard" è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una "utenza condominiale domestica", è disciplinata dall'art. 15 del presente regolamento.»;*
- all'art. 21, è infine aggiunto il seguente comma 5: *«Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.»;*
- l'art. 25 è così sostituito:
- «1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
  - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
  - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
  - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;



**Comune di Cavezzo**  
**Provincia di Modena**

2. *La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*

3. *Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.*

- 4. *Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.*
  - 5. *Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.»;*
  - all'art. 26, il comma 3 è così sostituito: *«In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1. »;*
  - all'art. 26, il comma 4 è così sostituito: *«Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni»;*
  - all'art. 27, il comma 2 è abrogato.
  - alla prima tabella di cui all'allegato 9 sono infine aggiunte due righe, dove nella prima colonna si inseriscono i contenitori "30000" e "Pressa  $\geq$  20 mc" e nella seconda colonna, i valori "0,050" e "0,250";
  - alla seconda tabella di cui all'allegato 9, sono infine aggiunte due righe, che riportano nella prima colonna "Servizio su chiamata" e nella seconda colonna i valori minimi e massimi pari rispettivamente a "0,050" e "0,250";
- B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della legge 448 del 2001, il 1° gennaio 2018
- C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
- D) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva, con le modifiche di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Su proposta del Presidente, con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 4 astenuti (Gruppo Consiliare Rinascita Cavezzese: Motta, Solieri e Venturini; Gruppo Movimento 5 Stelle: Magnoni) - Presenti n. 12 Consiglieri - Votanti n. 8 Consiglieri, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da dare attuazione quanto prima alle modifiche



**Comune di Cavezzo**  
**Provincia di Modena**

regolamentari, anche considerando che queste devono ritenersi vigenti dal 1° gennaio 2018.



**Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE

Il Sottoscritto responsabile del Servizio/Ufficio SERVIZIO FINANZIARIO  
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

DICHIARA

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE

data 21-02-2018

FIRMA  
F.to MIRTO PASQUALE

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

DICHIARA

- che l'atto è contabilmente regolare  
 che l'atto non ha rilevanza contabile  
 .....

data 26-02-2018

FIRMA  
F.to MIRKO BRUSCHI

esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto per le seguenti motivazioni:

- mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa  
 .....

data 26-02-2018

FIRMA  
F.to MIRKO BRUSCHI





**Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Segretario Comunale**  
F.to CESANELLI MARINA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_ 29-03-2018 al \_\_ 13-04-2018 ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

li, 29-03-2018

**Segretario Comunale**  
F.to CESANELLI MARINA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D-Lgs. 267/2000).

**Segretario Comunale**  
F.to CESANELLI MARINA

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 29-03-2018

Il Funzionario Incaricato